I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3691/89 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1989

che sospende talune restrizioni quantitative non specifiche nei confronti della Polonia e dell'Ungheria e modifica in tal senso il regolamento (CEE) n. 3420/83

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/89 [2], è applicabile alle importazioni dei prodotti originari, tra l'altro, della Polonia e dell'Ungheria;

considerando che il deterioramento della situazione economica in Polonia e in Ungheria, acceleratosi in misura considerevole negli ultimi anni, ha ridotto rapidamente la competitività delle imprese di questi paesi e che per far fronte a questa situazione e a questa sfida, il Consiglio ha approvato un piano d'azione proposto dalla Commissione per un aiuto coordinato dei paesi occidentali a questi due paesi e che una delle componenti di questo aiuto consiste nel contribuire alla modernizzazione del tessuto economico di questi due paesi, in particolare mediante un incremento delle loro esportazioni;

considerando che l'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CEE) n. 3381/89 che abolisce le restrizioni quantitative specifiche nei confronti di questi paesi ha costruito un passo importante verso il conseguimento di quest'obiettivo, ma che l'immissione in libera pratica nella Comunità di un numero relativamente importante di prodotti continua ad essere sottoposta a restrizioni quantitative; che per consentire a questi due paesi di integrarsi più rapidamente nel circuito economico internazionale, è opportuno sospendere queste restrizioni a decorrere dal 1° gennaio 1990 e per il periodo necessario alla loro ristrutturazione economica; che per il momento la sospensione per un periodo di un anno sembra una misura adeguata;

considerando che queste misure di liberalizzazione devono restare compatibili con la situazione economica di alcuni settori particolarmente sensibili della produzione comunitaria e che, se necessario, dette restrizioni dovrebbero poter essere reintrodotte secondo le dovute procedure e modalità, per far fronte alle eventuali situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nella Comunità;

considerando che occorre che le misure di liberalizzazione previste nel presente regolamento non siano applicate per quanto riguarda il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, date le disposizioni dell'atto di adesione (articoli 177 e 364),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 sono aggiunte le frasi seguenti:

« L'applicazione di queste restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Polonia e dell'Ungheria è tuttavia sospesa per un periodo di un anno negli Stati membri, fatta eccezione per la Spagna e il Portogallo. Qualora l'importazione di uno di questi prodotti provochi o rischi di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una delle sue regioni, la restrizione quantitativa corrispondente può essere reintrodotta secondo le modalità di cui al titolo IV. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

[1] GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.
[2] GU n. L 326 dell'11. 11. 1989, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DELEBARRE